

retto, la quale aveva per fine di non far mancare i mezzi di sussistenza agli stabilimenti d'utilità pubblica che attualmente godono i proventi delle assicurazioni marittime.

La Commissione ha portato la sua attenzione su questa proposta, ed ha riconosciuto che la medesima aveva uno scopo giusto.

Il signor commissario regio, avendo egli pure riconosciuto la giustizia delle osservazioni fatte in proposito, la Commissione proporrebbe un articolo addizionale così concepito:

« Finchè non sia altrimenti provveduto alla sorte degli stabilimenti che profittavano in tutto od in parte delle tasse di cui nella presente legge, sarà nel bilancio dello Stato fatto a favore di essi un assegno corrispondente alla perdita che ne soffrirebbero per l'applicazione di questa legge. »

L'onorevole Mancini raccomandò pure alla Commissione che portasse il suo esame intorno ai proventi che le Camere di commercio meridionali ora ritraggono da certi diritti sulle sentenze.

La Commissione ha considerato che oltre ai proventi sulle tasse d'assicurazione che godono attualmente la Camera di commercio di Genova e l'antico stabilimento pel ricovero degli orfani chiamato *Luogo pio* di Livorno, erasi fatto osservare dal regio commissario che anche lo stabilimento utilissimo detto in Livorno *Pia casa di Sant'Andrea pel ricovero dei mendicanti* ritraeva già un provento dal diritto speciale di faro.

Colla nuova legge sulle tasse marittime questa tassa speciale di faro rimase soppressa, e quindi venne a mancare a questo utilissimo istituto quel provento che eragli stato assegnato e che ascendeva a circa 25,000 lire annue.

Il regio commissario ha dichiarato che anche per detto istituto militavano le stesse ragioni che facevansi valere per gli altri già ricordati; talchè al Governo incombesse di provvedere affinchè i necessari e consueti mezzi di sussistenza non venissero meno a così utili stabilimenti.

Pertanto è sembrato alla Commissione che questo principio riconosciuto giusto dal commissario regio fosse pure applicabile alle Camere di commercio meridionali che ora godono certi diritti sulle sentenze, e che potessero quindi utilmente invocarlo.

Però la Commissione ha considerato altresì che non potevasi in verun modo pregiudicare la quistione relativa alle attribuzioni delle Camere di commercio, la quale in breve verrà a voi sottoposta, e che in questa legge, la quale si riferisce unicamente alla tassa sulle assicurazioni e sulle società commerciali, non si poteva far menzione e neanche allusione a tasse di indole diversa; e quindi si è limitata a proporre all'approvazione della Camera l'articolo addizionale che ho avuto l'onore di leggervi.

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'articolo o sopra l'aggiunta? Se intende parlare sull'aggiunta, si potrebbe intanto mettere ai voti l'articolo.

MANCINI. Non intendo proporre un'aggiunta, ma chiedo di parlare sulla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha accettato l'emendamento del deputato Casaretto, ed ha respinto il suo; mi pare quindi che si potrebbero fare due questioni diverse.

MANCINI. Mi scusi, signor presidente, se mel permetterò, in poche parole rammenterò in qual senso fu rinviata alla Commissione e accettata dalla medesima, insieme coll'emendamento del deputato Casaretto, anche l'espressione di un mio voto.

Nella discussione che ebbe luogo in proposito fu considerato

come fosse provvido e conveniente non privare ad un tratto delle sorgenti dei loro redditi le Camere di commercio ed altri stabilimenti, i quali, senza distinzione di luogo, in tutta Italia, ritraessero finora i loro proventi da certe tasse che cessarono di riscuotere con l'attuazione del nuovo sistema d'imposte. Fu quindi dalla Camera deliberato che, per togliere ad una pericolosa precarietà la loro sorte fino a che la legge ordinatrice delle Camere di commercio italiane non fosse promulgata, dovesse la Commissione esaminare quale spediente si presentasse opportuno, perchè non la sola Camera di commercio di Genova, ma tutte le Camere di commercio italiane e gli stabilimenti collocati in quelle condizioni, cui accennava l'onorevole relatore della Commissione, potessero transitoriamente continuare a fruire di tali vantaggi. Nè si mancò fin d'allora di avvertire che la questione si poteva reputare in certa guisa pregiudicata per le Camere di commercio di Napoli e delle altre provincie dell'Italia meridionale, le quali percepivano un diritto sulle sentenze de' tribunali di commercio, che avrebbe dovuto loro essere conservato temporariamente, od almeno si sarebbe dovuto, in via provvisoria, stanziare nel bilancio un assegno equivalente, se non si avesse avuto ripugnanza a presentare alla Camera proposte di un carattere eccezionale per interesse locale soltanto di alcune tra le istituzioni del medesimo genere sparse nello Stato.

Allorchè si votò il rinvio alla Commissione, essa dichiarò che non intendeva punto di accettare la proposta dell'onorevole Casaretto da un punto di vista locale ed eccezionale per Genova, ma che avrebbe studiata la ricerca d'un opportuno mezzo, col quale si potessero far godere a tutte le Camere di commercio quei vantaggi di cui proponevasi la conservazione per alcune di esse, per modo che le leggi di tasse che venissero adottate e poste in attività non dovessero pregiudicare ad alcuna delle istituzioni anzidette.

Ringrazio adunque la Commissione ed il suo onorevole relatore perchè questa mattina ancora abbiano rinnovata la dichiarazione dell'accettazione del principio dell'eguaglianza di trattamento da me reclamata per tutti gli stabilimenti costituiti in condizioni analoghe in tutta Italia. Solamente mi duole che a questa loro benevola dichiarazione non corrisponda il tenore dell'emendamento che la Commissione stessa propone, modificando quello dell'onorevole Casaretto; dappoichè ci dice in sostanza che per la Camera di commercio di Genova e per alcuni altri stabilimenti, i quali percepiscono tasse marittime, l'argomento di questa legge porge loro la opportunità di conservarla nel godimento temporaneo della percezione; ma che per le Camere di commercio dell'Italia meridionale avrebbe dovuto provvedersi quando si votò l'altra legge sulla tassa di registro.

Certamente siamo animati da un sentimento di giusta protezione per la Camera di commercio di Genova e per le altre che compiono la loro missione; dobbiamo però rendere omaggio nel tempo stesso ad un principio di un ordine più elevato, qual si è quello dell'eguaglianza di tutti i paesi d'Italia nei favori e nei mezzi di protezione che loro si debbono accordare.

Laddove in questa legge si aggiungesse che tutte le Camere di commercio continueranno a godere e percepire temporaneamente le varie tasse finora godute, ovvero s'invitasse il Governo a provvedere in qualche modo sul bilancio, potrebbe rigorosamente obbiettarsi l'inopportunità della sede di una disposizione somigliante; ma questo vizio di forma del tutto secondario sarebbe ampiamente compensato dal beneficio sostanziale e dalla prova di eguale ed impar-